

Statuto associazione OASI DEI MICI FELICI Onlus

(art. 10, D. Lgs. n. 460/1997)

Allegato "A" al
N° 32827/15915
di repertorio

Art. 1 – Denominazione

È costituita l'associazione denominata "OASI DEI MICI FELICI ONLUS", in seguito chiamata per brevità Associazione, con sede legale in GENOVA. L'associazione potrà istituire sedi in ITALIA e/o all'ESTERO.

L'Associazione è apartitica, apolitica e aconfessionale, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro.

In conseguenza dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore, sezione "altri enti del terzo settore", istituito ai sensi del D. Lgs. 117/2017, l'Ente, di seguito detto "associazione", ha l'obbligo di inserire l'acronimo "ETS" o la locuzione "Ente del Terzo Settore" nella denominazione sociale e di farne uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Art. 2 – Scopi

1. L'Associazione, in armonia con i principi contenuti nell'ordinamento nazionale ed internazionale e in adesione alla dichiarazione universale dei diritti dell'animale proclamata a Bruxelles su iniziativa dell'UNESCO in data 27/01/97, persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale nel settore della tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente (con esclusione dell'attività esercitata abitualmente di raccolta e di riciclaggio dei rifiuti urbani speciali e pericolosi), per la protezione degli animali, la prevenzione e repressione del loro maltrattamento e il rispetto dell'ambiente naturale.

2. Per il raggiungimento dei suoi scopi l'Associazione intende:

- 2.1 preservare la fauna del territorio nazionale ed internazionale, ove necessario e possibile;
- 2.2 adoperarsi per il ricovero, le cure ed il rifugio degli animali che necessitano di assistenza;
- 2.3 provvedere, ove necessario e possibile, all'assistenza diretta di animali domestici, da compagnia e selvatici, ed in particolare gatti, anche promuovendo progetti specifici;
- 2.4 curare la salute e le condizioni di sopravvivenza degli animali in ogni sede e con ogni mezzo opportuno, ove necessario e possibile, e promuovere l'emanazione di normative atte a migliorare le condizioni di vita degli animali nell'ambiente urbano e naturale;
- 2.5 collaborare con le Autorità competenti per il raggiungimento dei fini di pubblica utilità nel settore della protezione degli animali e della tutela della natura e dell'ambiente;
- 2.6 provvedere, eventualmente previa stipula di convenzione con le pubbliche Amministrazioni anche locali, all'accoglienza e cura di animali domestici e randagi raccolti dalle medesime

Amministrazioni nell'esercizio dei compiti di pubblica utilità ad esse spettanti, nella misura che verrà concordata con le Amministrazioni stesse;

2.7 effettuare occasionali raccolte pubbliche di fondi in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, lotterie o campagne di sensibilizzazione.

Art. 3 – Attività diverse

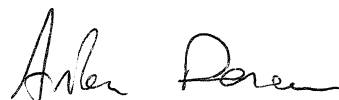
L'associazione può esercitare, ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale di cui al precedente articolo, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, e siano svolte secondo criteri e limiti definiti dai decreti applicativi del D. Lgs. 117/2017 e dalla normativa vigente.

Art. 4 – Associati, ammissione ed esclusione

1. L'associazione è a carattere aperto e non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati; né prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa; né collega, in qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o di quote di natura patrimoniale.
2. Gli associati sono le persone fisiche e gli altri enti del terzo settore, ai sensi del D.Lgs.117/17, che si riconoscono nel presente statuto. I candidati potranno fare richiesta di adesione al Consiglio Direttivo in conformità alle previsioni dell'art. 21 del D. Lgs. 117/2017. La deliberazione è comunicata agli interessati ed annotata nel libro degli associati. L'iscrizione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo.
3. Il Consiglio Direttivo deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, che delibera in occasione della successiva convocazione.
4. Gli associati cessano di appartenere all'associazione per:
 - 4.1 dimissioni volontarie presentate all'organo di amministrazione per iscritto;
 - 4.2 mancato versamento della quota associativa;
 - 4.3 morte (in caso di persona fisica) o cessazione delle attività o perdita dei requisiti di legge (in caso di persona giuridica);
 - 4.4 esclusione deliberata dall'Assemblea per gravi motivi quali la contravvenzione dei doveri stabiliti dallo statuto, od un comportamento contrario alle finalità dell'associazione.

Art. 5 - Diritti e doveri degli associati

1. Gli associati sono tenuti al versamento di una quota associativa annuale.



2. La quota associativa non ha carattere patrimoniale ed è deliberata dall'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio.
3. La quota associativa è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di associato e non è soggetta a rivalutazione.
4. La quota associativa deve essere versata entro 30 giorni prima dell'assemblea convocata per l'approvazione del rendiconto economico dell'esercizio di riferimento.
5. Ogni associato ha il diritto:
 - 5.1 di partecipare alle Assemblee (se in regola con il pagamento della quota associativa) e di votare direttamente;
 - 5.2 di conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali;
 - 5.3 di partecipare alle attività promosse dall'Associazione;
 - 5.4 di recedere dall'associazione in qualsiasi momento.
6. Ogni associato è obbligato:
 - 6.1 ad osservare le norme del presente statuto, dell'eventuale regolamento interno nonché le deliberazioni adottate dagli organi associativi;
 - 6.2 a versare la quota associativa stabilita dall'Assemblea;
 - 6.3 a svolgere le attività preventivamente concordate;
 - 6.4 a mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'associazione.
7. Tutti gli associati maggiorenni ed in regola con il pagamento delle quote associative hanno diritto all'elettorato attivo e passivo.
8. In sede di Assemblea ogni associato ha diritto ad un voto.

Art. 6 - Patrimonio e mezzi finanziari

L'associazione esclude ogni fine di lucro sia diretto che indiretto, ai sensi dell'art. 8 del D. Lgs.117/2017.

Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, comunque denominati, durante la vita dell'associazione, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

1. L'Associazione persegue i propri scopi mediante l'utilizzo di:
 - 1.1 quote associative;

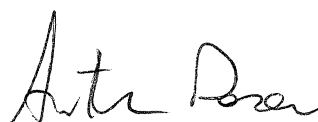
- 1.2 rendite patrimoniali;
 - 1.3 contributi di persone fisiche e di persone giuridiche sia pubbliche che private;
 - 1.4 proventi, lasciti e donazioni;
 - 1.5 attività connesse a quelle istituzionali;
 - 1.6 rette ed entrate derivanti dall'erogazione di servizi e prestazioni relativi alle attività istituzionali;
 - 1.7 finanziamenti ed altre entrate.
2. Gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse, senza obbligo di termini temporali.

Art. 7 – Organizzazione e lavoratori

- 1. L'Associazione nella sua gestione e per il raggiungimento dei suoi scopi sociali, potrà dotarsi di dipendenti e/o collaboratori, assunti a norma del CCNL, anche tra gli associati.
- 2. I lavoratori dell'associazione hanno diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi in accordo con l'art. 16 D. Lgs. 117/2017.
- 3. Ove consentito dalla legge, eventuali compensi oltre quanto sopra indicato, saranno stabiliti dal Consiglio Direttivo in funzione dell'impegno profuso per il raggiungimento dei singoli obiettivi e progetti.

Art. 8 - Volontari associati e assicurazione obbligatoria

- 1. L'associazione, nello svolgimento della sua attività, si può avvalere dell'attività di volontariato dei propri associati, delle persone aderenti agli enti associati o di terze parti.
- 2. Le prestazioni dei volontari sono fornite in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro né diretto né indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. 117/2017. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo neanche dal beneficiario.
- 3. Al volontario possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e condizioni preventivamente stabiliti dall'associazione stessa, che in ogni caso devono rispettare i limiti stabiliti dal D. Lgs. 117/2017.
- 4. L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/17.



- 5 L'organizzazione è tenuta a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Art. 9 – Organi

1. Sono organi dell'associazione:
 - 1.1. Assemblea degli associati,
 - 1.2. Consiglio Direttivo,
 - 1.3. Presidente,
 - 1.4. Organo di controllo (nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del D. Lgs 117/2017 o volontariamente su richiesta della maggioranza degli associati);
 - 1.5. Organo di Revisione (nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del D. Lgs 117/2017 o volontariamente su richiesta della maggioranza degli associati).
2. Le cariche sociali sono elettive, hanno la durata di cinque anni e possono essere riconfermate; le eventuali sostituzioni effettuate nel corso del quinquennio decadono allo scadere del quinquennio medesimo.

Art. 10 - Assemblea degli associati

1. L'Assemblea degli associati è l'organo sovrano dell'Associazione; è composta da tutti gli associati per i quali sussiste tale qualifica al momento della convocazione, ovvero tutti coloro che presentano i requisiti di cui al precedente articolo 5, e può essere ordinaria o straordinaria.
2. L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta l'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio e, comunque, ogni volta che il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, ovvero quando venga fatta richiesta da almeno 1/10 degli associati.
3. La convocazione dell'Assemblea deve essere effettuata almeno otto giorni prima della data della riunione mediante invio e-mail/lettera cartacea o affissione dell'avviso in maniera ben visibile nei locali della sede dell'Associazione. L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora ed il luogo della prima e della seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno.
4. Possono intervenire all'Assemblea (ordinaria o straordinaria), con diritto di voto, tutti gli associati maggiorenni purché in regola con il pagamento della quota associativa; a ciascun socio spetta un solo voto.
5. È ammesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro associato. Ogni associato non può avere più di una delega.

6. Le votazioni dell'Assemblea avverranno, su indicazione della stessa, per alzata di mano, per appello nominale.

7. All'Assemblea spettano i seguenti compiti:

7.1 IN SEDE ORDINARIA:

7.1.1. eleggere il Consiglio Direttivo

7.1.2. approvare il rendiconto economico

7.1.3. approvare l'importo annuale delle quote associative

7.1.4. determinare annualmente le linee di sviluppo delle attività dell'Associazione

7.1.5. approvare la relazione annuale sulle attività

7.1.6. approvare i verbali delle proprie sedute

7.1.7. deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno.

7.2 IN SEDE STRAORDINARIA:

7.2.1. deliberare sulla trasformazione, fusione e scioglimento dell'Associazione;

7.2.2. deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;

7.2.3. deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno.

8. L'Assemblea Ordinaria, presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo il quale nomina fra gli associati un segretario verbalizzante, è validamente costituita in prima convocazione con la presenza del 50% più uno degli associati, in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti.

9. L'Assemblea Ordinaria delibera validamente, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza del 70% dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno.

10. Tra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere almeno un'ora.

11. L'Assemblea Straordinaria è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo ed in sua assenza dal Vice Presidente, il quale nomina a sua volta fra gli associati un segretario verbalizzante.

12. Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto, l'Assemblea Straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno tre quarti degli associati e delibera con la maggioranza del 70% dei presenti.

13. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di 3/4 degli associati.

Art. 11 - Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione.



2. Il Consiglio Direttivo è composto da tre a nove membri, eletti dall'Assemblea preferibilmente fra i propri componenti.
3. I componenti del Consiglio Direttivo, la cui maggioranza deve essere scelta tra gli associati, durano in carica 5 anni a decorrere dalla data di insediamento dell'organo.
4. Il Consiglio Direttivo si insedia su convocazione del Presidente uscente.
5. Al Consiglio Direttivo sono attribuiti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione necessari al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Associazione ed all'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea degli associati.
6. Compete al Consiglio Direttivo:
 - 6.1 predisporre gli atti da sottoporre all'assemblea,
 - 6.2 eleggere il Presidente dell'Associazione,
 - 6.3 formalizzare le proposte per la gestione dell'Associazione,
 - 6.4 predisporre il bilancio d'esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, e sottoporli all'approvazione dell'assemblea curando gli ulteriori adempimenti previsti dalla norma;
 - 6.5 elaborare il documento di programmazione economica ed il programma di attività da realizzare,
 - 6.6 determinare la quota annuale da versare da parte degli associati,
 - 6.7 curare la tenuta dei libri sociali di sua competenza.
7. Agli amministratori si applica l'articolo 2382 del codice civile. Gli amministratori pongono in essere gli adempimenti previsti dall'art. 26 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 12 - Durata e rinnovo del Consiglio Direttivo

1. I componenti del Consiglio Direttivo restano in carica fino alla data di naturale scadenza dell'organo di amministrazione secondo quanto previsto dall'articolo precedente; entro tale data deve essere predisposta ed effettuata la ricostituzione del Consiglio Direttivo mediante convocazione dell'Assemblea Generale degli associati e conseguente elezione dei componenti il nuovo organo di amministrazione.

Art. 13 - Decadenza e cessazione di eventuali Consiglieri

1. In caso di dimissioni o di cessazione dalla carica di uno dei componenti il Consiglio Direttivo, si provvede alla relativa sostituzione facendo ricorso al primo dei candidati alla carica di Consigliere risultato non eletto; ove non fosse possibile far ricorso ai candidati non eletti si provvederà alla sostituzione con una nuova elezione da parte dell'Assemblea degli associati.

2. I consiglieri nominati in surroga restano comunque in carica sino alla scadenza naturale del Consiglio Direttivo.
3. Le dimissioni o la decadenza della maggioranza dei componenti l'organo di amministrazione comportano in ogni caso la decadenza dell'intero Consiglio.

Art. 14 – Riunioni del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio; si raduna inoltre ogni qualvolta lo richieda il bisogno o l'urgenza sia per iniziativa del Presidente sia per richiesta scritta e motivata di almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri; la richiesta dei Consiglieri deve essere indirizzata al Presidente dell'Associazione che provvede alla convocazione del Consiglio Direttivo nei termini e con le modalità del presente statuto.
2. Le riunioni sono indette con invito scritto, firmato dal Presidente e contenente l'ordine del giorno con gli argomenti da trattare, da recapitarsi brevi manu, o al domicilio degli interessati, o al loro indirizzo di posta elettronica via e-mail, almeno 3 giorni prima delle sedute ordinarie e almeno 24 ore prima delle sedute straordinarie.
3. Il Consiglio Direttivo è validamente riunito quando è presente, o fisicamente o in video conferenza, la maggioranza assoluta dei suoi componenti.
4. In caso di urgenza, con la presenza di tutti i suoi componenti e per accettazione unanime il Consiglio Direttivo può decidere la trattazione di argomenti non iscritti all'ordine del giorno.
5. Di ogni riunione deve essere redatto verbale da affiggere presso la sede legale dell'associazione e da riportare sull'apposito Libro.

Art. 15 - Deliberazioni del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo delibera validamente con l'intervento della metà più uno dei membri che lo compongono e con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti; le votazioni si svolgono a voto palese per appello nominale salvo quelle attinenti a persone fisiche.
2. Il Segretario dell'Associazione provvede alla stesura del verbale dell'assemblea; in caso di assenza o impedimento del Segretario tali operazioni saranno affidate ad uno dei Consiglieri intervenuti.
3. Il verbale dell'assemblea è firmato da tutti coloro che vi sono intervenuti; quando qualcuno degli intervenuti si allontani o ricusi di firmare ovvero non possa firmare ne viene fatta menzione nel verbale stesso.
4. Il Consiglio Direttivo può delegare parte delle proprie competenze ad uno o più dei propri componenti per la gestione di affari correnti afferenti all'amministrazione dell'Associazione.



Art. 16 – Presidente

1. Il Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo, nella seduta di insediamento a maggioranza di voti dei presenti, tra i membri del Consiglio Direttivo medesimo.
2. Nella stessa seduta di insediamento e con le stesse modalità viene eletto il Vice Presidente dell'Associazione.
3. Il Presidente dura in carica 5 anni salvo spontanea dimissione anticipata.

Art. 17 - Compiti del Presidente

1. Il Presidente del Consiglio Direttivo ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio.
2. Spetta al Presidente:
 - 2.1 determinare l'ordine del giorno delle sedute del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea degli associati;
 - 2.2 convocare e presiedere le adunanze del Consiglio Direttivo;
 - 2.3 curare l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
 - 2.4 convocare e presiedere l'Assemblea degli associati;
 - 2.5 sviluppare ogni attività finalizzata al conseguimento degli scopi istituzionali dell'Associazione;
 - 2.6 esercitare la sorveglianza sull'andamento economico dell'Associazione;
 - 2.7 assumere, nei casi d'urgenza ed ove non sia possibile una tempestiva convocazione del Consiglio Direttivo, i provvedimenti indifferibili ed indispensabili al corretto funzionamento dell'Associazione, sottoponendo gli stessi alla ratifica del Consiglio Direttivo medesimo entro il termine improrogabile di 15 (quindici) giorni dalla data di assunzione del provvedimento.
3. In caso di assenza o temporaneo impedimento del Presidente, ne farà le veci il Vice Presidente.

Art. 18 - Organo di controllo

1. L'Assemblea provvede alla nomina di un organo di controllo, al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del D. Lgs 117/2017 o volontariamente su richiesta della maggioranza degli associati. Può essere monocratico o in alternativa costituito da tre membri effettivi e due supplenti. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Laddove l'assemblea assegnasse all'Organo di Controllo

anche la funzione di Revisione Legale, tutti i componenti dovranno essere nominati tra soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali.

2. L'organo di controllo:

2.1 vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 231/2001, qualora applicabili;

2.2 vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;

2.3 al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D. Lgs. 117/2017, può esercitare, su decisione dell'Assemblea, la revisione legale dei conti;

2.4 esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni del D. Lgs. 117/2017;

2.5 attesta che il bilancio sociale, laddove redatto nei casi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/17, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui al medesimo articolo. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

3. L'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 19 - Organo di Revisione legale dei conti

È nominato nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017 o volontariamente su richiesta della maggioranza degli associati. È formato, in caso di nomina, da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro, salvo che la funzione non sia attribuita dall'Assemblea all'Organo di Controllo di cui al precedente articolo.

Art. 20 – Bilancio

L'esercizio associativo ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

I documenti relativi al bilancio sono redatti in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 117/2017.

Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro il 30 aprile di ogni anno. Qualora eventuali particolari esigenze lo richiedessero, l'approvazione del bilancio può essere procrastinata di altri 60 giorni. Dopo l'approvazione in Assemblea, l'organo di amministrazione procede agli adempimenti di deposito previsti dal D. Lgs. 117/2017.



L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'art. 6 del D. Lgs. 117/2017 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa.

Il bilancio predisposto dal Consiglio Direttivo deve essere depositato presso la sede dell'Associazione entro 15 giorni precedenti la seduta dell'Assemblea per poter essere consultato da ogni associato.

Art. 21 - Bilancio sociale

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017, l'associazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

Art. 22 – Libri sociali obbligatori

1. L'associazione tiene i libri sociali obbligatori ai sensi del D. Lgs. 117/2017.

Art. 23 - Modifica statuto e scioglimento dell'Associazione

1. Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all'Assemblea da uno degli organi o da almeno il 50% degli associati.

2. Lo scioglimento e quindi la liquidazione dell'Associazione possono essere proposti dal Consiglio Direttivo e approvati, con il voto favorevole di 3/4 degli associati, dall'Assemblea straordinaria degli associati convocata con specifico ordine del giorno.

3. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 del D. Lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo le disposizioni dell'assemblea o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Art. 24 - Statuto

L'associazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione e della disciplina vigente.

Art. 25 - Disposizioni finali

1. Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alla disciplina vigente in materia.
2. Tutti gli obblighi e gli adempimenti legati all'iscrizione nel Registro Unico del Terzo Settore sono operativi dal momento della sua istituzione. Tutti gli obblighi e gli adempimenti legati all'approvazione di una normativa specifica, sono operativi dal momento della sua entrata in vigore.

Art. 26 - Norma transitoria

Le norme del presente statuto incompatibili con la disciplina delle Onlus avranno efficacia ai termini di cui all'art. 104 del D. Lgs. 117/17.

Anza Dosa

Paolo Sementi Notaro

